

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA:

VISTI:

- la Direttiva IPPC 96/61/CE del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il Decreto Legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"
- la Legge Regionale 11 ottobre 2004, n. 21 "Disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"

PREMESSO CHE:

- nei recenti incontri di coordinamento svolti dall'assessorato regionale all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile per l'attuazione della normativa IPPC, di cui alla Direttiva 96/61/CE (di seguito: Direttiva IPPC), così come in alcune note delle Amministrazioni Provinciali preposte al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) ai sensi della L. R. 21/04, è emerso con molta chiarezza il difficile stato in cui versano i procedimenti autorizzativi per gli impianti esistenti, a fronte della scadenza del 30 Ottobre 2007 stabilita nella Direttiva IPPC, scadenza alla quale detti impianti dovranno essere autorizzati e adeguati ai principi fissati dalla normativa IPPC;
- con nota del 16 Maggio 2007 la Provincia di Forlì-Cesena, nel richiamare le analisi fatte durante la riunione svoltasi in Regione il 9 maggio 2007, ha chiesto di formalizzare, unitamente ad altre Province, la richiesta di snellimento degli approfondimenti istruttori, che dovrebbero concentrarsi solo sugli aspetti ambientali rilevanti; in tale nota è quindi contenuta l'osservazione che *"diversamente, stante i tempi necessari attualmente per ogni singola istruttoria tecnica svolta nel rispetto delle linee guida, si ritiene che molti procedimenti non potranno concludersi nei termini di cui all'art. 10 della L.R. 21/04, e per questi dovranno trovare applicazione i poteri sostitutivi di cui all'art. 13 della stessa"*;

CONSIDERATO CHE:

- appare necessario esaminare la complessità e la durata dei procedimenti ed il ruolo della Regione in relazione, in particolare, all'ipotesi della applicazione dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 13 della L.R. 21/04;
- nonostante la complessità della normativa IPPC fosse ben nota, il livello di confronto effettuato all'interno degli Enti, Regione, Province e ARPA, e fra gli Enti e le Associazioni imprenditoriali, non è stato probabilmente sufficiente a superare approcci culturali profondamente radicati nelle esperienze fatte nei procedimenti autorizzativi delle previgenti normative settoriali;
- le linee guida per la presentazione delle domande di AIA emanate dalla Regione, che sono state comunque un momento importante di confronto e di condivisione di strumenti comuni e che nel

2004 hanno rappresentato un punto di eccellenza nel panorama italiano, fanno parte della normativa tecnica e come tale soggetta alla ricerca di modifiche, miglioramenti e modalità di uso relazionate ai diversi momenti in cui i procedimenti autorizzativi si sono sviluppati e si stanno ora sviluppando;

- la specializzazione delle linee guida per i settori “Industriale”, “Gestione dei rifiuti”, “Allevamenti intensivi” e le “Discariche”, dimostrano l’ampia attenzione prestata alla ricerca di soluzioni il più possibile vicine alle grandi categorie che ricadono nel campo di applicazione della normativa IPPC; questo in una realtà regionale che ha dovuto considerare anche le ulteriori complessità derivanti dal fatto che la LR 21/04 ha anticipato la normativa statale (D. Lgs. 59/05) per l’integrale recepimento della Direttiva 96/61/CE (IPPC);
- la LR 21/04, difatti, contrariamente al D. Lgs. 372/99 in quel momento in vigore, era già allineata alle modifiche effettuate alla Direttiva IPPC dalla Direttiva 2003/35/CE, che ha recepito il protocollo di Aarhus sul diritto all’informazione ed alla partecipazione dei cittadini ai procedimenti decisionali; quindi, quelle che a volte sono state considerate “richieste informative eccessive” vanno, ovviamente, traggiate rispetto alla necessità di adempiere a detti obblighi;
- alla luce di due anni di applicazione pratica, emerge una difficoltà nell’utilizzo delle linee guida sia da parte dei richiedenti sia da parte delle Autorità Competenti e di ARPA, tenendo conto soprattutto che le stesse non avevano affrontato in modo preciso il processo di valutazione integrata ambientale e quindi non avevano completamente sviluppato il nesso esistente fra informazioni e dati richiesti da una parte ed il loro utilizzo e rilevanza nel processo valutativo dall'altra;
- anche le linee guida regionali, quindi, dovranno essere oggetto , come tutti gli strumenti, di un processo di revisione ed aggiornamento e quindi il loro utilizzo non va inteso come rigida “Check-list”;

RITENUTO CHE:

- i ritardi accumulati dai procedimenti siano legati principalmente ai seguenti fattori principali:
 - a) il primo è senz’altro da ricondurre alla scelta che alcuni gestori hanno fatto, di cogliere l’occasione dell’AIA non solo e non tanto per adeguare l’impianto esistente ai principi della normativa IPPC, ma bensì per richiedere aumenti di potenzialità produttiva; è ben evidente che da una ricerca di eliminazione o riduzione degli impatti esistenti, o della verifica della loro accettabilità e quindi della loro conferma, che era la finalità del primo impianto della normativa IPPC, si è passati a ben altra necessità di valutazione relativa agli impatti aggiuntivi;
 - b) il secondo è strettamente collegato al primo e, più in generale, alla necessità di gestire il periodo di transizione dalle normative settoriali alla normativa IPPC senza bloccare le attività degli impianti richiedenti l’AIA, con una miriade di proroghe e/o di varianti non sostanziali che modificavano continuamente il quadro di riferimento per i valutatori;

VALUTATO, INOLTRE, CHE:

- nei casi in cui si è proceduto ad attivare ed accettare richieste di modifiche sostanziali, nell’attivare il nuovo percorso procedurale non è stato tenuto in debito conto che nel punto 2 della "Relazione della Commissione sull’attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento", COM(2005) 540 definitivo del 3.11.2005, è stato

chiarito che per gli impianti esistenti “.... la piena conformità alla direttiva è stabilita invece al 30 ottobre 2007, salvo qualora l'impianto subisca una “modifica sostanziale” prima di tale data”;

- appare dunque chiaro, quindi, che in tutti i casi in cui è stata presentata una domanda di variante sostanziale da parte di un gestore di un impianto esistente quest'ultimo dovrà essere autorizzato entro la data del 30/10/2007 sulla base dell'impianto “non modificato” e sarà successivamente rivista l'autorizzazione integrata ambientale a seguito della conclusione del procedimento legato alla variante richiesta; in tal modo il gestore, alla scadenza della validità delle autorizzazioni settoriali stabilita al 30/10/2007 non sarà privo di autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- la casistica completa non è nota a questa Regione, ma i succitati casi e la intrinseca difficoltà ed discrezionalità che caratterizzano qualunque procedimento di valutazione, rendono indispensabile fare scelte relazionate alla prioritaria necessità di concludere tutti i procedimenti autorizzativi che consentano il rispetto delle condizioni minime fissate dalla normativa IPPC;

RITENUTO CHE:

- sia utile riprendere i principali elementi che vengono forniti a livello comunitario, nazionale e regionale come segue:

a) Riferimenti a livello comunitario:

- la scadenza del 30 Ottobre 2007 prevista dalla Direttiva IPPC e ripresa dal D. Lgs. 59/05, riguarda gli impianti esistenti ed è stata sistematicamente confermata nei vari documenti comunitari e nelle varie fasi del processo di revisione della Direttiva IPPC;
- tale processo di revisione ha avuto un momento importante di comunicazione pubblica nella riunione di confronto con i portatori di interesse tenutasi a Brussels il 4 Maggio u.s. (documenti reperibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_review_consul.htm);
- i dati raccolti ed i documenti elaborati nell'ambito del processo di revisione, evidenziano le differenze esistenti fra gli stati membri; di particolare efficacia è la sintesi del rilevamento effettuato sullo stato dei procedimenti autorizzativi al 2005; fatta eccezione per alcuni stati membri il cui periodo di riferimento arriva fino ad Agosto 2006, per il quale l'Italia non ha inviato dati;
- la tabella di seguito riportata mostra i diversi stati di avanzamento dei procedimenti autorizzativi, stato che per essere ben compreso andrebbe letto ed approfondito alla luce dei diversi calendari emanati dalle Autorità Competenti;
- per valutare la posizione italiana rispetto agli altri stati membri va tenuto in considerazione che, per quasi tutti gli stati membri il rilevamento riguarda AIA già rilasciate a metà del 2005 e non l'avvio dei procedimenti;
- solo per dare un'idea del reale “gap” esistente basti ricordare che in Emilia-Romagna a fine Maggio 2005 entrava in forza la prima scadenza di presentazione delle domande per i settori “Attività energetiche” e “Produzione e trasformazione dei metalli”, mentre lo Stato italiano emanava il calendario per gli impianti di sua competenza solo nell'aprile

dell'anno successivo;

	Member State		Expected total number of existing installations	Number of new permits granted for existing installations	Number of existing installations where the permits have been reconsidered but not updated	Number of existing installations where the permits have been reconsidered and updated	Number of permits issued, reconsidered and updated	Total outstanding permits	Total number of permits granted for new installations	Permitting progress (% of total)
1	Germany	DE	8068	1660	3662	1394	6716	2181	429	83%
2	France	FR	6203	1424	179	625	2228	5399	843	36%
3	Spain	ES	4582	596	0	0	596	108	27	13%
4	UK	UK	4299	1992	0	0	1992	2307	60	46%
5	Netherlands	NL	2216	1443	0	0	1443	773	119	65%
6	Poland	PL	1953	138	0	0	138	1815	0	7%
7	Czech Republic	CZ	1305	444	0	0	444	865	0	34%
8	Belgium	BE	1294	1014	63	22	1099	209	1	85%
9	Denmark	DK	1183	753	35	254	1042	136	19	88%
10	Hungary	HU	941	706	0	0	706	234	0	75%
11	Finland	FI	702	163	0	115	278	424	15	40%
12	Portugal	PT	592	54	0	0	54	538	15	9%
13	Austria	AT	556	98	0	0	98	458	36	18%
14	Slovakia	SK	545	283	0	0	283	262	0	52%
15	Ireland	IE	526	13	154	144	311	215	32	59%
16	Greece	EL	360	6	0	0	6	354	0	2%
17	Slovenia	SI	194	0	0	0	0	194	0	0%
18	Lithuania	LT	158	0	0	116	116	39	0	73%
19	Cyprus	CY	108	15	0	0	15	93	0	14%
20	Estonia	EE	94	19	0	0	19	76	0	20%
21	Latvia	LV	83	37	0	6	43	40	0	52%
22	Luxembourg	LU	25	8	5	12	25	6	0	100%
23	Malta	MT	12	0	0	0	0	12	0	0%
24	Italy	IT	0	0	0	0	0	0	14	0%
25	Sweden	SE	0	0	0	0	0	0	26	0%
	Total	EU 25	35999	10866	4098	2688	17652	16738	1636	49,0%
				30,2%	11,4%	7,5%		46,5%		

Sinottico dello stato dei procedimenti autorizzativi rilevato nel processo di revisione della Direttiva IPPC e scaricabile all'indirizzo Internet:

http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ippc_rev/library?l=/implementation_entec/final_report/appendix_finalxls/_EN_1.0_&a=d

- la tabella evidenzia anche il diverso comportamento di alcuni Stati nel recepimento della Direttiva IPPC; in particolare alcuni Stati, Francia e Germania ad esempio, hanno utilizzato la possibilità prevista dall'Articolo 5 Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti: *“1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti vigilino, mediante autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, in modo opportuno, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle condizioni, che entro un massimo di otto anni successivi alla messa in applicazione*

della presente direttiva gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, primo e secondo trattino, nonché all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.”;

- sicuramente questa scelta ha permesso a molti Stati sia di valorizzare al meglio le precedenti condizioni di esercizio dei propri impianti, sia di rendere meno gravosi e più semplici i procedimenti autorizzativi;
- in questa sede non si tratterà ulteriormente questo argomento che andrà comunque approfondito per valutare a quali condizioni di esercizio sono tenuti impianti di categorie omogenee dove la concorrenza a livello europeo e mondiale è molto forte; solo a titolo di esempio per evidenziare questa necessità, si segnala che per il settore della fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, settore per il quale la nostra Regione è leader producendo oltre l'80% dell'intera produzione nazionale, erano già state rilasciate molte AIA in molti altri stati membri, peraltro in assenza del BREF Comunitario che all'epoca era soltanto all'avvio dei lavori per la sua redazione;
- a sostegno delle indicazioni operative che verranno fornite di seguito con il presente atto di indirizzo si riportano le principali indicazioni che emergono dal complesso processo di revisione della Direttiva IPPC dalle quali si evincono gli ulteriori motivi per i quali occorre addivenire alla conclusione dei processi autorizzatori; a tal fine si pone l'accento su:
 - **il piano di azione per la piena attuazione della Direttiva IPPC;**
 - **le guide sulla interpretazione e attuazione della Direttiva IPPC;**

b) il piano di azione comunitario per la piena attuazione della Direttiva IPPC

- il piano di azione per la piena attuazione della Direttiva IPPC, d'ora innanzi richiamato come “piano”, è contenuto nella già citata “*Relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento COM(2005) 540 definitivo del 3.11.2005*”;
- il piano è articolato sulle seguenti azioni:
 - **Azione 1.** Assicurare il pieno recepimento della direttiva;
 - **Azione 2.** Maggiore controllo dei progressi compiuti nell'attuazione della direttiva IPPC entro il termine del 30 ottobre 2007;
 - **Azione 3.** Verifiche dell'ottemperanza;
 - **Azione 4.** Messa a punto della prima serie di BREF e avvio della revisione;
 - **Azione 5.** Necessità di chiarire taluni questioni giuridiche e di un riesame tecnico della direttiva;
 - **Azione 6.** Esame delle modalità di razionalizzazione della normativa vigente in materia di emissioni industriali nel contesto della migliore regolamentazione;
 - **Azione 7.** Valutazione del ricorso ad eventuali strumenti di mercato e ad altri incentivi;
- ai fini della presente direttiva rilevano in modo particolare i contenuti della **Azione 3**, qui di seguito interamente riportata, integrata con quanto specificato nella nota “*Questions and Answers on Implementation of the Integrated Pollution Prevention and Control Directive - MEMO/05/403*”, sempre del 3 Novembre 2005;

- **Azione 3. Verifiche dell'ottemperanza:** finora, alla Commissione sono pervenute pochissime denunce relative a impianti specifici, di eventuali casi di applicazione carente della Direttiva IPPC; in considerazione tuttavia di eventuali abusi della flessibilità intrinseca della direttiva, la Commissione ha predisposto diverse misure per verificare l'applicazione della direttiva:
 - maggiore ricorso al Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER), per individuare i principali impianti industriali fonti di emissioni e vagliare l'applicazione della direttiva IPPC a tali impianti; più in particolare, la Commissione ha individuato fonti di notevoli scarichi di un determinato inquinante e intende controllare le misure adottate dagli Stati membri per assicurare la piena conformità di tali impianti alla Direttiva IPPC entro il 30 ottobre 2007;
 - lancio di un progetto per l'ulteriore verifica dei progressi compiuti nell'attuazione della direttiva negli Stati membri e valutazione, sulla base di 30 impianti specifici soggetti alle disposizioni IPPC scelti sull'intero territorio dell'UE, del livello di conformità delle autorizzazioni e dell'esercizio degli impianti ai requisiti fissati dalla direttiva;
 - avvio nel 2006 di un progetto per determinare in che misura le norme generali vincolanti fissate da taluni Stati membri soddisfino i requisiti della direttiva;
- qualora si constatassero casi di applicazione carente della direttiva, la Commissione adotterà tutti i provvedimenti del caso, avviando, se necessario, anche procedimenti d'infrazione; in tale contesto, una recente sentenza della Corte di giustizia europea nei confronti della Repubblica ellenica potrebbe avere importanti implicazioni per potenziali cause riguardanti l'attuazione della direttiva IPPC; la Corte ha ritenuto che la Grecia sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 84/360/CEE concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali, non avendo definito politiche e strategie per adattare progressivamente una centrale elettrica sita in Linoperamata alla migliore tecnologia disponibile;
- il quadro è completato con la risposta n. 8 alla domanda "Come valuterà la Commissione se gli impianti realmente funzionano in conformità ad una autorizzazione IPPC ?" contenuta nel già richiamato MEMO/05/40, riportata qui di seguito:

"La Direttiva IPPC contiene le disposizioni (in particolare il requisito che le autorizzazioni contengano i valori limite delle emissioni basati sulle BAT) per accertarsi che le prescrizioni dell'autorizzazione siano rispettati dal gestore quando fa funzionare l'impianto interessato. Gli Stati membri devono riportare alla Commissione sulla esecuzione di queste disposizioni.

La direttiva richiede anche la pubblicazione delle autorizzazioni e dei dati di emissione così che il pubblico può agire come un cane da guardia, confrontando per esempio i dati di emissione fra impianti. La Commissione investigherà anche casi individuali se riceve richieste dal comitato per le petizioni del parlamento europeo e proteste da cittadini europei che dichiarano violazioni.

Inoltre la Commissione sta lanciando uno studio per effettuare una dettagliata valutazione della conformità delle condizioni di autorizzazione e di prestazione di 30 impianti nella UE selezionati in particolare fra i principali emettitori di particolari inquinanti."
- le azioni previste dalla Commissione, ricorrendo anche a visite ispettive, sono indirizzate

a verificare il contenuto delle AIA e quindi le possibili carenze riguardo al rispetto dei principi fissati dalla direttiva IPPC che possono quindi dare adito a procedure di infrazione;

- in definitiva:

- l'efficacia delle azioni che la Commissione prevede nel piano, ben documentate in alcuni degli studi successivamente implementati e reperibili sempre nel sito dedicato alla revisione della Direttiva IPPC;
- la possibilità lasciata ai cittadini ed alle organizzazioni di segnalare le violazioni;
- i contenuti della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2006 che introduce un "questionario relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC)" per il periodo 2006-2008;

appaiono un insieme di strumenti che consentiranno alla Commissione di disporre del quadro della reale situazione dei procedimenti autorizzativi e del contenuto delle autorizzazioni;

c) le guide sulla interpretazione e attuazione della Direttiva IPPC

- un punto importante del processo di revisione della Direttiva IPPC è rappresentato dalla scelta di sviluppare guide interpretative della Direttiva IPPC; tali guide hanno l'obiettivo di fornire interpretazioni finalizzate alla applicazione omogenea della Direttiva IPPC in tutta l'UE e quindi vanno considerate rispetto allo svolgimento dei procedimenti autorizzativi (le guide sono disponibili all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/ippc/general_guidance.htm);

- di particolare interesse per il presente atto di indirizzo è la risposta alla domanda: "Quale è il rapporto fra la direttiva IPPC e le direttive elencate nell'allegato II?":

"Le disposizioni che definiscono il rapporto fra IPPC e le direttive elencate nell'allegato II sono l'articolo 18 (2) e l'articolo 20 (1) e (2). Generalmente, le direttive elencate nell'allegato II contengono due tipi di disposizioni rispetto a sostanze specifiche e/o ai settori industriali:

- *disposizioni di tipo procedurale per l'avvio dei sistemi autorizzativi;*
- *disposizioni di tipo più sostanziale, quali i valori limite di emissione o specifici requisiti tecnici.*

Le disposizioni procedurali per l'avvio dei sistemi autorizzativi saranno sostituite dalla procedura fissata da IPPC una volta che questa è completamente implementata – non oltre il 30 ottobre 1999 per i nuovi impianti e il 30 ottobre 2007 per gli impianti esistenti.

Per contro, le disposizioni sostanziali che implicano obblighi tecnici specifici rimarranno in vigore finché non verranno esplicitamente sostituiti dalla legislazione futura. I gestori degli impianti industriali saranno tenuti così a soddisfare questi obblighi tecnici come pure gli obblighi più generali precisati in IPPC. Si noti che, secondo l'articolo 18 (2), questi requisiti tecnici costituiscono gli obblighi minimi. Di conseguenza, per implementare la direttiva IPPC può essere necessario imporre nell'autorizzazione condizioni aggiuntive o più rigorose. Lo stesso si applica ai requisiti dell'altra legislazione comunitaria, compresa quella che sostituisce le direttive elencate nell'allegato II o altrimenti adottate dopo la direttiva IPPC, quali la direttiva sull'incenerimento dei rifiuti 2000/76/EC, la direttiva sui grandi impianti di combustione 2001/80/EC e la direttiva "Solventi" 1999/13/EC";

- la risposta contenuta nella linea guida europea, conferma quindi la necessità di attuare pienamente il dettato della normativa IPPC, i cui principi, tuttavia, in dipendenza degli obbiettivi di qualità ambientale e delle condizioni locali e territoriali in cui l'impianto è ubicato, possono in buona parte essere soddisfatti dalle condizioni minime fissate dalle normative settoriali;
- ciò non significa che l'AIA si riduca a diventare l'automatica sommatoria delle condizioni fissate dalle autorizzazioni settoriali, poiché essa dovrà regolare tutte le altre condizioni previste dalla Direttiva IPPC come recepite dal D. Lgs 59/05 e dalla L.R. 21/04 e che verranno riprese nelle indicazioni conclusive;
- d'altronde il sommario esame del primo rapporto europeo sulla attuazione della normativa IPPC per il periodo 2000-2002, rende ben evidente come la determinazione dei valori limite di emissione (VLE) a partire dai range prestazionali proposti dai Brefs comunitari è un processo ancora molto difficile e di difficile lettura, tanto che nella più volte richiamata comunicazione "COM(2005) 540 definitivo" del 03/11/2005 si osserva che:
“Comunicazione dei valori limite di emissione
Raffrontando i dati sui valori limite di emissione rappresentativi trasmessi in precedenza dagli Stati membri, è difficile trarre conclusioni certe sulle tendenze di tali valori. Nella maggior parte dei casi non è possibile comparare i valori limite di emissione indicati per trovare conferma dell'attesa convergenza, a causa delle diverse modalità utilizzate dagli Stati membri per indicare tali valori limite nelle autorizzazioni (in ragione, ad esempio, dei diversi periodi di tempo esaminati o dei diversi principi statistici in materia di conformità). Vista la limitata possibilità di utilizzare tali dati, in sede di riesame della direttiva la Commissione cercherà di meglio modulare questo esercizio in funzione dei potenziali benefici.”;
- proprio a fronte di queste difficoltà, per l'aspetto riguardante i VLE il report per il periodo 2003-2005 è stato limitato a due sole categorie di impianti: “Produzione di ghisa e acciaio” e di “Cemento e calce”;
- il report europeo per il periodo 2003-2005 non è ancora disponibile e quindi occorrerà attendere la sua emanazione; tuttavia da un esame sommario dei reports inviati da alcuni stati membri sembra emergere una sostanziale conferma dei valori limite comunicati per il periodo 2000-2002 la cui fonte è stata indicata dagli stati membri nella vigente normativa settoriale o in quelli fissati in “Normative generali vincolanti”;

d) riferimenti a livello nazionale

- la Commissione europea ha spesso precisato la natura dei Brefs; essi sono documenti di riferimento, non vincolanti, finalizzati a rendere diffusa ed efficace la conoscenza sulle migliori tecniche disponibili nella Unione Europea; il loro utilizzo, negli Stati Membri, può essere:
 - diretto (in lingua inglese o tradotti);
 - indiretto, come base per l'emanazione di documenti di riferimento ovvero linee guida nazionali;

- è proprio quest'ultima, la scelta che è stata fatta in Italia con il D. Lgs. 327/99 e confermata dal D. Lgs. 59/05 di dotarsi di “Linee guida Nazionali per la individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”;
- la loro finalità principale era quella di sveltire il più possibile i procedimenti autorizzativi per il rilascio della prima AIA agli impianti esistenti e quindi, oltre alle linee guida settoriali è stata elaborata ed approvata con il DM 31 Gennaio 2005 la “Linea guida generale” che fissa i criteri e le regole di riferimento per lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi;
- la linea guida generale prende a riferimento i principi generali, fissati dall'articolo 3 del D. Lgs. 59/05, che devono essere soddisfatti per ritenere adeguata la soluzione presentata dal gestore ed indica le condizioni generali minime che ogni AIA deve rispettare riguardo alle norme di qualità ambientali:
 - a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
 - b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
 - c) deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
 - d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;
 - e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
 - f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- infatti il punto 2 del Capo II della linea guida prevede che: *“L'AIA deve, in ogni caso, garantire il rispetto delle norme di qualità ambientale vigenti, così come definite nell'art. 2, punto 7, del D. Lgs. 372/99”* (“norma di qualità ambientale”, la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale); il D. Lgs. 59/05 riprende integralmente tale definizione;
- ***pertanto nello stabilire le condizioni dell'autorizzazione devono comunque essere rispettati, quali requisiti minimi, i valori limite di emissione fissati dalla vigente normativa nazionale e regionale;***
- ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 372/99 (integralmente ripreso dall'art. 8 del D. Lgs. 59/05), **qualora lo stato del sito di ubicazione dell'impianto lo renda necessario, l'autorità competenti nel fissare i limiti di emissione specifici per l'impianto può imporre l'adozione di misure più rigorose di quelle ottenibili con l'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) al fine di salvaguardare in tale area il rispetto di specifiche norme di qualità ambientale;**
- rispetto al primo criterio dei principi di IPPC, la linea guida generale specifica che: *“La scelta delle migliori tecniche è compiuta dal Gestore proponente conformemente alle considerazioni generali di cui all'allegato IV del D. Lgs. 372/99 e tenendo conto sia*

dell'analisi dei costi e dei benefici risultanti dall'applicazione delle MTD scelte sia del principio di precauzione e di prevenzione.

Il Gestore nella scelta delle MTD deve, per quanto possibile, osservare il contenuto delle Linee Guida Specifiche emanate per i diversi settori di interesse.

In particolare si deve ritenere che le tecniche indicate quali possibili migliori tecniche disponibili nelle linee guida specifiche di settore abbiano superato il test di fattibilità economica con riferimento alla situazione media del settore stesso e pertanto esse, ove tecnologicamente applicabili, possano essere introdotte in condizioni economicamente sostenibili.

Il Gestore individua le migliori tecniche disponibili (MTD) attraverso la valutazione in forma sommaria, su base volontaria e nel rispetto della normativa vigente, delle principali alternative indicate nelle linee guida specifiche, ovvero individuando le tecniche tecnologicamente applicabili all'impianto che garantiscano, alla luce dell'allegato IV del D. Lgs. 372/99, adeguate prestazioni ambientali nello specifico contesto territoriale.

Ove si possa configurare un dubbio inerente l'applicazione del principio di precauzione e prevenzione, e in particolare nel caso in cui il Gestore ritenga di non adottare tecniche di processo, scegliendo piuttosto di adottare tecniche di depurazione di elevata prestazione, dovrà fornire dettagliate valutazioni tecnico-economiche che giustifichino tale scelta.”;

- la linea guida generale prevede anche i casi in cui il gestore proponga MTD non previste dalle linee guida settoriali o non intenda adeguare l'impianto adottando le MTD;
- qui si intende evidenziare che la formulazione relativa al “Rispetto delle norme di qualità ambientali” contenuta nella linea guida italiana risulta equivalente al concetto di “obblighi minimi” che è espressa nella linea guida della UE esposta nel precedente paragrafo;
- è del tutto evidente che se la valutazione degli impatti causati dall'impianto non evidenzia particolari criticità rispetto alle norme di qualità ambientali, e sono verificate le altre condizioni stabilite dai principi di IPPC, la normativa italiana consente che, per i VLE, l'AIA riprenda e confermi quelli fissati dalle autorizzazioni settoriali già rilasciate all'impianto;
- la linea guida indica anche che la scelta dell'assetto dell'impianto venga effettuata dal gestore con riferimento alle linee guida settoriali “.. attraverso la valutazione in forma sommaria, su base volontaria e nel rispetto della normativa vigente, delle principali alternative indicate nelle linee guida specifiche”;
- ciò significa che la valutazione integrata sugli impianti esistenti va indirizzata verso un approccio molto pratico, fondato su criteri di soddisfazione dell'assetto e delle prestazioni degli impianti rispetto ai “principi IPPC”, riservando agli impianti nuovi ed alle varianti sostanziali un approccio basato su criteri di “ottimizzazione” fra più scelte messe a confronto fra di loro;
- tale approccio alla determinazione più semplice dell'assetto per gli impianti esistenti è riscontrabile nelle scelte di diverse Autorità Competenti;
- in Italia ciò è facilmente verificabile nella metodologia per il rilascio delle AIA agli

impianti di competenza statale, mentre fra gli stati membri il doppio approccio sopra esposto è chiaramente previsto nella linea guida H1 “Environmental Assessment and Appraisal of BAT” adottata dalle agenzie ambientali del Regno Unito che, richiedendo comunque che la determinazione dell’assetto degli impianti abbia come riferimento la valutazione degli impatti, prevede che tale assetto possa essere determinato con riferimento alle prestazioni indicate nelle linee guida nazionali;

e) riferimenti e situazione dei procedimenti autorizzativi in Regione Emilia-Romagna

- il tema della valutazione integrata e del suo rapporto con l’assetto dell’impianto da autorizzare e le condizioni di esercizio da fissare nell’AIA, è stato oggetto di confronto ed analisi nelle diverse riunioni periodiche di coordinamento;
- ciò nonostante i procedimenti hanno ugualmente risentito di un atteggiamento delle Autorità Competenti improntato sia al formale “completamento” di tutta la documentazione prevista dalle linee guida regionali per la presentazione della domanda di AIA sia di una ricerca informativa molto puntuale che si è tradotta in corpose richieste di integrazioni;
- va osservato che questo atteggiamento è stato spesso originato dalla non buona qualità delle domande di AIA pervenute alle Autorità Competenti, anche in dipendenza del fatto che l’accettazione delle domande è stata fatta dagli addetti dei SUAP, rispetto ai quali non sono stati effettuati sufficienti interventi formativi; inoltre, evidentemente, anche le indicazioni contenute nelle due circolari regionali non sono state evidentemente sufficienti o sufficientemente seguite;
- buon indice di questa difficoltà in cui si sono trovate le Autorità Competenti, e l’ARPA che le ha supportate nei procedimenti di istruttoria tecnica delle domande, è rappresentato dal settore degli allevamenti intensivi, tanto che la sua situazione è stata oggetto di uno specifico incontro in sede regionale fra Regione, Province, ARPA e Associazioni Imprenditoriali;
- l’incontro ha permesso di evidenziare ulteriori problematiche che sono sopraggiunte nel frattempo in forza della approvazione della LR 4/2007 ed in relazione alla non ancora formalizzata linea guida per la elaborazione del piano di monitoraggio e controllo per tali impianti;
- per tutti i settori coinvolti, accanto alle vecchie e nuove difficoltà procedurali ed all’ingente carico di lavoro rappresentato da corpose domande che andavano comunque lette ed analizzate, hanno anche preso corpo timori di “perdere l’occasione” del rilascio dell’AIA per conseguire dei miglioramenti che altrimenti non si sarebbero più potuti recuperare; di qui hanno preso avvio comportamenti volti ad ottenere che ogni AIA debba comunque contenere un “Piano di miglioramento”;
- questo ultimo aspetto, che è forse l’elemento che ha dato origine a richieste informative aggiuntive che hanno compreso anche la effettuazione di campionamenti ed analisi e di simulazioni modellistiche, ricopre una grande rilevanza perché da un lato pone in evidenza i limiti dell’attuale sistema regolatore e, dall’altro lato, porta sul rilascio della prima AIA attese che non hanno un preciso riscontro nella normativa IPPC; a questo proposito vale la pena ricordare che la Regione aveva dato precise indicazioni nella

seconda circolare regionale prot. AMB/AAM/06/22452 del 6 Marzo 2006;

- infatti, nella parte della circolare dedicata alla struttura dell'AIA è fatta una chiara distinzione fra da un lato gli "interventi di adeguamento alla normativa IPPC" che derivano dal processo di valutazione integrata, interventi che porteranno senz'altro a dei miglioramenti "dovuti" in applicazione dei principi della normativa stessa e dall'altro gli interventi volontariamente proposti; gli interventi tuttavia potranno essere limitati a puri interventi di tipo gestionale se l'impianto ha già un assetto che soddisfa la normativa IPPC;
- il primo rilascio dell'AIA non è, però, il rinnovo di una autorizzazione settoriale ma bensì il passaggio da un sistema regolatore frammentato ad uno integrato, passaggio già di per sé difficile e complesso che non deve essere caricato di ulteriori aspettative;
- è per questo che nella seconda circolare regionale si è teso a separare i miglioramenti derivanti dall'adeguamento degli impianti alla normativa IPPC dai miglioramenti proposti volontariamente, lasciando al gestore una possibile iniziativa di miglioramenti volontari che trovano spazio in una specifica sezione dell'AIA;
- IPPC è un sistema regolatore decisamente più flessibile di quelli oggi previsti dalle normative settoriali; tuttavia presenta ancora elementi di rigidità che vanno superati come emerge dalle considerazioni contenute nella "**Azione 7. Valutazione del ricorso ad eventuali strumenti di mercato e ad altri incentivi**" del piano di azione previsto nella relazione "COM(2005) 540 definitivo" del 03/11/2005 della Commissione europea:
"La direttiva IPPC si basa su un concetto dinamico per quanto riguarda la definizione delle BAT. All'atto pratico, tuttavia, una volta concessa l'autorizzazione IPPC, a seconda della strategia seguita dall'autorità competente in causa, è possibile che i gestori adottino un atteggiamento minimalista e immobilista per garantire il rigoroso rispetto delle condizioni stabilite dall'autorizzazione. La Commissione sta pertanto considerando, nell'ambito del riesame della direttiva IPPC, di sviluppare degli incentivi, ad esempio mediante strumenti di mercato (quali regimi di scambio di quote di emissione, imposte e oneri), per stimolare i gestori ad impegnarsi più di quanto prescrivano le disposizioni della direttiva IPPC e promuovere le tecnologie ambientali innovative.";
- al momento non sono in previsione strumenti di mercato in alternativa ai VLE anche perché ciò è chiaramente impedito dalla struttura rigida di molte normative settoriali, come ben evidenziato in specifici studi;
- tuttavia non c'è dubbio che il carattere dinamico delle BAT è al momento il solo mezzo cui affidarsi per conseguire futuri miglioramenti richiesti anche dalla evoluzione della normativa comunitaria;
- basti pensare al processo di revisione della direttiva NEC (2001/81/CE) ed agli obiettivi di riduzione che essa porrà per rendersi conto che sicuramente gli impianti IPPC saranno chiamati a dare un contributo rilevante al loro raggiungimento;
- l'osservazione della Commissione europea rende ben evidente la necessità che per evitare gli atteggiamenti "auto protezionistici" delle imprese l'attuale sistema di regolazione deve essere modificato per far sì che, ad esempio, l'eventuale imposizione

di misure più restrittive di quelle ottenibili con le BAT avvenga con un ritorno positivo sia per le imprese, sia per l'ambiente e la salute in generale;

- la Commissione quindi evidenzia l'importanza dell'atteggiamento assunto dalle Autorità Competenti teso ad evitare irrigidimenti e volto invece alla possibilità di ricercare i modi e i tempi concretamente praticabili per conseguire ulteriori miglioramenti;
- questa è anche la preoccupazione della Regione per il primo impianto della normativa IPPC in Emilia-Romagna;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il ruolo della Regione nell'applicazione della disciplina IPPC, delineato nella L.R. 21/04, è, innanzitutto, improntato alla emanazione di direttive attuative (rif.: art. 4 *"La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, emana direttive per l'esercizio coordinato delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie"*), alla costruzione del necessario quadro informativo e conoscitivo (rif.: art. 16 *"La Regione, le Province ed i Comuni sono tenuti al reciproco scambio di informazioni ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle procedure disciplinate dalla presente legge"*) ed agli interventi di formazione culturale e aggiornamento professionale (rif.: art. 18 *"1. La Regione promuove ricerche e sperimentazioni in materia di autorizzazione integrata ambientale e ne diffonde i risultati. A tal fine può avvalersi della collaborazione di Università, enti ed istituti, italiani od esteri, stipulando apposite convenzioni. 2. La Regione promuove l'organizzazione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento professionale in materia di autorizzazione integrata ambientale"*);
- sono state emanate due circolari attuative e, dal settembre 2005, sono state tenute numerose riunioni di coordinamento documentate dal relativo verbale, attivati gruppi di lavoro finalizzati sia su specifici settori produttivi, sia su aspetti procedurali comuni (in particolare in relazione ai temi: "Rilevamento dei costi di mercato per prelievi ed analisi" e "Applicazione delle sanzioni");
- la norma regionale prevede, inoltre, all'art. 13 l'applicazione di poteri sostitutivi (*"1. Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università)"*), in relazione anche all'attività che la Regione ha svolto rispetto ai compiti di coordinamento e indirizzo sopra richiamati;
- di recente detti poteri sono stati invocati da talune amministrazioni in conseguenza dell'impossibilità di rispettare in taluni casi la scadenza del 30/10/2007 anche se in nessuno degli incontri sopra richiamati era emersa una richiesta in tal senso nonostante che il *"Report sull'andamento dei procedimenti autorizzativi ad Agosto 2006"* evidenziasse chiaramente un preoccupante ritardo nella loro conduzione;
- al riguardo la Regione intende precisare che la previsione dei poteri sostitutivi, che di regola accompagna il conferimento di funzioni regionali ad altri enti, ha lo scopo di fornire uno strumento al soggetto delegante che ha il dovere di vigilare sul corretto andamento dell'attività amministrativa ed il compito di intervenire nel caso di volontario inadempimento di norme; lo

strumento dei poteri sostitutivi non viene quindi utilizzato nel caso, come quello all'esame, di oggettiva difficoltà a portare a conclusione procedimenti complessi e innovativi dove lo spirito che deve prevalere è quello di collaborazione istituzionale fra gli enti;

- la Regione ritiene di avere presidiato l'attuazione della normativa IPPC in modo costante e congruente con il ruolo ad essa affidato dalla LR 21/04 e che quindi l'applicazione dell'art. 13, per quanto sin qui esposto, sia allo stesso tempo immotivato e non praticabile tecnicamente, soprattutto a fronte del poco tempo rimasto per il completamento dei procedimenti visto che l'esercizio dei poteri sostitutivi comporterebbe un nuovo inizio dei procedimenti stessi e un allontanamento dalla scadenza del 30/10/2007;

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- l'obiettivo comune rimane quello di rispettare le scadenze fissate dalla normativa IPPC; obiettivo che va perseguito rafforzando le sinergie e i rapporti fra i diversi soggetti coinvolti;
- per tutto quanto sin qui esposto sia necessario fornire indicazioni alle Autorità Competenti ed all'ARPA;
- dai quadri di riferimento europeo, nazionale e regionale sopra esposti, emerge una chiara indicazione alle Autorità Competenti e ad ARPA, per il suo ruolo di supporto nei procedimenti autorizzativi ma anche quale soggetto che ha in modo esclusivo i compiti di controllo programmato degli impianti IPPC: chiudere tutti procedimenti autorizzativi entro la scadenza comunitaria del 30 Ottobre 2007;
- per conseguire questo obiettivo per la maggior parte degli impianti esistenti è necessario che le Autorità Competenti adottino una strategia "progressiva" nel rilascio delle AIA, che non rimandi le cose al prossimo rinnovo, ma, anzi, ponga le condizioni per verificare, sulla base dei dati rilevati in base al piano di monitoraggio e controllo, non solo la conformità degli impianti alle condizioni stabilite nelle AIA ma anche la possibilità di individuare nuovi percorsi di miglioramento;
- la clausola del riesame sia un'azione sempre possibile da parte dell'Autorità Competente nei casi previsti dalla normativa e che la revisione sia possibile anche attraverso un percorso che la preveda già in sede di rilascio dell'AIA a seguito dell'acquisizione di nuovi livelli informativi che debbono essere ripresi e approfonditi;
- in ogni caso in cui gli impianti richiedenti possano essere considerati adeguati alla normativa IPPC in base alle indicazioni contenute nella Linea Guida Generale e nella linea guida della Commissione relativa al rapporto fra IPPC e le normative settoriali ed alla valutazione degli impatti, possano essere ripresi i contenuti delle autorizzazioni settoriali che andranno integrate rispetto agli elementi tipici della normativa IPPC, elementi chiaramente indicati nella struttura dell'AIA contenuta nella seconda circolare regionale prot. AMB/AAM/06/22452 del 6 Marzo 2006;
- in considerazione dei tempi ormai molto ravvicinati alla scadenza dell'Ottobre 2007, le Autorità competenti e l'ARPA debbano procedere a riconsiderare i procedimenti autorizzativi in corso alla luce di quanto qui indicato e in particolare degli indirizzi seguenti:

- a) adottare il più possibile una atteggiamento di confronto con i gestori, mediante incontri

impianto per impianto o per gruppi di impianti omogenei per settore e/o per localizzazione; per quanto possa essere ritenuto utile la Regione conferma la propria disponibilità a intervenire a livello di settori omogenei come già fatto in precedenza;

- b) evitare richieste di integrazioni che non abbiano relazione diretta con la chiusura dei procedimenti (campionamenti e analisi e stime modellistiche dovrebbero essere richieste solo nei casi dove si valuta che altrimenti il procedimento non possa essere chiuso);
- c) carenze informative delle domande di AIA rispetto alle linee guida regionali che non abbiano immediata ed indispensabile rilevanza nel procedimento di valutazione possono non essere incluse nelle richieste di integrazioni; in particolare ciò è opportuno per dati e cartografie comunque già in possesso delle Autorità Competenti o degli altri Enti coinvolti nei procedimenti;
- d) elaborati grafici e/o cartografici non aggiornati o forniti con modalità non pienamente conformi alle linee guida regionali possono essere aggiornati in modo speditivo nel corso degli incontri e l'AIA prevederà nei requisiti di reporting "una tantum" la loro successiva trasmissione nelle forme previste dalle linee guida;
- e) per gli allevamenti intensivi, il gestore che effettua spandimenti, deve comunque dare atto di avere sufficienti terreni, calcolati sulla base delle indicazioni contenute nella Deliberazione Legislativa 96/2007, che è la condizione indispensabile per rilascio dell'AIA entro la scadenza del 30 Ottobre 2007 e per la elaborazione del PUA che può essere disgiunta da tale data;
- f) evitare di ricondurre nell'AIA autorizzazioni di parti dell'impianto e dello stabilimento che non siano riconducibili alle prioritarie condizioni di esercizio dello stesso; l'AIA darà atto di tale fatto, prevedendo, se ritenuto necessario al fine di razionalizzare la conduzione dell'intero stabilimento, il successivo inserimento nell'AIA come aggiornamento operato direttamente dalla Autorità competente;
- g) utilizzare il più possibile le condizioni di esercizio contenute nelle AIA già rilasciate per impianti simili;
- h) utilizzare per i piani di monitoraggio e controllo sia quanto contenuto nelle AIA già rilasciate sia le indicazioni metodologiche reperibili nel documento tecnico già inviato dalla Regione; per il settore allevamenti verrà successivamente inviata quale traccia da seguire, una dimostrazione pratica applicata a casi reali;
- i) dichiarare espressamente nell'autorizzazione che la medesima potrà essere rivista e aggiornata sulla base del quadro informativo a seguito dell'esame dei dati del piano di monitoraggio e controllo;

VALUTATO, ALTRESÌ, CHE:

- le scelte qui prospettate alle Autorità Competenti non sono certo facili, ma il mancato rilascio delle AIA, prospetta una situazione ben più difficile per le possibili conseguenze che da ciò possono derivare alle imprese ed alle Autorità competenti ovvero la situazione di impianti in esercizio privi di autorizzazione, sottoponibili quindi a sanzioni di vario ordine e natura, e l'esposizione delle amministrazioni a probabili richieste risarcitorie;

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l'impegno della Regione, delle Autorità Competenti, di ARPA e dei Gestori a muoversi sulla base delle indicazioni fornite dalla presente direttiva, oltre che a dare stabilità e prospettiva ad impianti di importanza primaria per la Regione e per il paese, può consentire all'Emilia-Romagna di portare un concreto e importante contributo alla modificazione della regolazione dei processi industriali che la revisione della Direttiva IPPC sta affrontando;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale esecutive ai sensi di legge:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
- n. 1150 del 31.7.2006 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006)";
- n.1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n.450 del 3 aprile 2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere n. 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera n. 447/2003 e successive modifiche";
- n. 1720 del 4 dicembre 2006 recante "Conferimento degli incarichi di responsabilità delle Direzioni Generali della Giunta regionale";

Dato atto, ai sensi del 4° comma dell'art.37 della L.R. 43/2001 e della propria deliberazione n. 450/2007 del parere di regolarità amministrativa espresso dal Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, Dott. Giuseppe Bortone;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti indirizzi alle Autorità competenti e all'ARPA per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della normativa IPPC:
 - a) adottare il più possibile un atteggiamento di confronto con i gestori, mediante incontri impianto per impianto o per gruppi di impianti omogenei per settore e/o per localizzazione; per quanto possa essere ritenuto utile la Regione conferma la propria disponibilità a intervenire a livello di settori omogenei come già fatto in precedenza;
 - b) evitare richieste di integrazioni che non abbiano relazione diretta con la chiusura dei procedimenti (campionamenti e analisi e stime modellistiche dovrebbero essere richieste solo nei casi dove si valuta che altrimenti il procedimento non possa essere chiuso);
 - c) carenze informative delle domande di AIA rispetto alle linee guida regionali che non abbiano immediata ed indispensabile rilevanza nel procedimento di valutazione possono non essere incluse nelle richieste di integrazioni; in particolare ciò è opportuno per dati e cartografie comunque già in possesso delle Autorità Competenti o degli altri Enti

coinvolti nei procedimenti;

- d) elaborati grafici e/o cartografici non aggiornati o forniti con modalità non pienamente conformi alle linee guida regionali possono essere aggiornati in modo speditivo nel corso degli incontri e l'AIA prevederà nei requisiti di reporting "una tantum" la loro successiva trasmissione nelle forme previste dalle linee guida;
 - e) per gli allevamenti intensivi, il gestore che effettua spandimenti, deve comunque dare atto di avere sufficienti terreni, calcolati sulla base delle indicazioni contenute nella Deliberazione Legislativa 96/2007, che è la condizione indispensabile per rilascio dell'AIA entro la scadenza del 30 Ottobre 2007 e per la elaborazione del PUA che può essere disgiunta da tale data;
 - f) evitare di ricondurre nell'AIA autorizzazioni di parti dell'impianto e dello stabilimento che non siano riconducibili alle prioritarie condizioni di esercizio dello stesso; l'AIA darà atto di tale fatto, prevedendo, se ritenuto necessario al fine di razionalizzare la conduzione dell'intero stabilimento, il successivo inserimento nell'AIA come aggiornamento operato direttamente dalla Autorità competente;
 - g) utilizzare il più possibile le condizioni di esercizio contenute nelle AIA già rilasciate per impianti simili;
 - h) utilizzare per i piani di monitoraggio e controllo sia quanto contenuto nelle AIA già rilasciate sia le indicazioni metodologiche reperibili nel documento tecnico già inviato dalla Regione; per il settore allevamenti verrà successivamente inviata quale traccia da seguire, una dimostrazione pratica applicata a casi reali;
 - i) dichiarare espressamente nell'autorizzazione che la medesima potrà essere rivista e aggiornata sulla base del quadro informativo a seguito dell'esame dei dati del piano di monitoraggio e controllo;
- 2) di demandare alla Direzione competente per materia l'elaborazione di un fac-simile di autorizzazione al fine di agevolare le Autorità competenti nella predisposizione delle autorizzazioni;
 - 3) di inviare copia della presente deliberazione alle Province emiliano - romagnole, autorità competenti per l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ed all'ARPA Emilia - Romagna;
 - 4) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- - - - -